

MAPPATURA DEI FABBISOGNI DI INVESTIMENTO E MONITORAGGIO
DELL'OLIVICOLTURA ITALIANA

WORK PACKAGE 1 - TASK "GLI INVESTIMENTI IN OLIVICOLTURA"

ANALISI COMPARATIVA DELLA NORMATIVA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE **OP** OLIVICOLO-OLEARIE

Autore: Alfredo Battistini

(CREA - Centro di ricerche Politiche e Bio-economia)

Documento di lavoro realizzato nell'ambito delle attività del Progetto CREA "Mappatura dei fabbisogni di investimento e monitoraggio dell'olivicoltura italiana", Work Package 1 - Task "Gli investimenti in olivicoltura", finanziato dal MIPAAFT (Decreto n. 97042 del 19/12/2016).

Responsabile Work Package 1 – Task “Gli investimenti in olivicoltura”

Maria Rosaria Pupo D'Andrea

(CREA - Centro di ricerche Politiche e Bio-economia)

Novembre 2019

Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102	1308/2013	Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018 n. 617
<p>Art. 3. <i>Requisiti delle organizzazioni di produttori</i></p> <p>1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:</p> <p>a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;</p> <p>b) società cooperative agricole e loro consorzi;</p> <p>c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme societarie.</p> <p>2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono prevedere espressamente:</p> <p>a) l'obbligo per i soci di:</p> <p>1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale le regole dettate dall'organizzazione;</p> <p>2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della organizzazione, ad una sola di esse;</p>	<p>Articolo 6 Campagne di commercializzazione Sono fissate le seguenti campagne di commercializzazione: ... c) dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo: i) nel settore dei cereali; ii) nel settore delle sementi; iii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; iv) nel settore del lino e della canapa; v) nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;</p> <p>d) dal 1o agosto al 31 luglio dell'anno successivo nel settore vitivinicolo; e) dal 1o settembre al 31 agosto dell'anno successivo nel settore del riso; f) dal 1o ottobre al 30 settembre dell'anno successivo nel settore dello zucchero.</p> <p>Articolo 7 Soglie di riferimento 1. Sono fissate le seguenti soglie di riferimento: g) nel settore dell'olio di oliva: i) 1 779 EUR/t per l'olio di oliva extra vergine; ii) 1 710 EUR/t per l'olio di oliva vergine; iii) 1 524 EUR/t per l'olio di oliva lampante avente due gradi di acidità libera; questo importo è ridotto di 36,70 EUR/t per ciascun grado di acidità in più.</p> <p>2. Le soglie di riferimento fissate al paragrafo 1 sono soggette a revisione da parte della Commissione, tenendo conto di criteri oggettivi, in particolare le evoluzioni della produzione, dei costi di produzione (in particolare i costi dei mezzi di produzione) e del mercato. Ove necessario, le soglie di riferimento sono aggiornate secondo la procedura legislativa ordinaria in base all'andamento della produzione e dei mercati.</p> <p>Sezione 3 A i u t o a l l ' a m m a s s o p r i v a t o Articolo 17 Prodotti ammissibili Sono concessi aiuti all'ammasso privato dei seguenti prodotti, in base alle condizioni di cui alla presente sezione e agli eventuali requisiti e condizioni supplementari stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, o dell'articolo 19 e atti di esecuzione a norma dell'articolo 18, paragrafi 2 o 4, o dell'articolo 20:</p> <p>a) zucchero bianco;</p> <p>b) olio di oliva;</p> <p>Sezione 2</p>	<p>Articolo 4 <i>(Requisiti specifici per il riconoscimento delle O.P.)</i></p> <p>1. Le persone giuridiche che chiedono il riconoscimento come “organizzazioni di produttori” devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:</p> <p>a) il numero dei produttori, con riferimento ai gruppi di Regione indicati e alla tipologia di prodotto, deve essere almeno pari ai valori espressi nella Tabella 1 (Allegato A);</p> <p>b) il valore minimo della produzione commercializzata, proveniente dalle superfici olivetate della base sociale della O.P., con riferimento ai gruppi di Regione indicati e alla tipologia di prodotto, deve essere almeno pari ai valori indicati nella Tabella 1 (Allegato A) o l’impegno a realizzare il valore minimo entro il biennio successivo all’anno di riconoscimento.</p> <p>2. Le persone giuridiche che chiedono il riconoscimento come “organizzazioni di produttori” ai sensi del presente decreto documentano le procedure finalizzate al rispetto del requisito di cui all’articolo 3, comma 3, lettera e), con la dimostrazione che la propria base sociale, nel suo complesso, si impegna a cedere o a conferire alla O.P., una quota – espressa in volume - non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento della O.P., come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui all’articolo 13, comma 6.</p> <p>3. In sede di primo riconoscimento, la produzione commercializzata è costituita dalla media del valore del prodotto commercializzato, calcolato al netto dell’IVA e al netto degli acquisti da terzi, dalla O.P. e/o dai propri soci nel biennio precedente la presentazione dell’istanza di riconoscimento, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili. Decorsi due esercizi dalla data di riconoscimento, il valore della produzione commercializzata è ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili della sola O.P..</p> <p>4. In sede di riconoscimento e per l’anno di riferimento successivo a quello di concessione del riconoscimento la produzione commercializzata riconosciuta alla O.P. è comprensiva della quota di prodotto commercializzata direttamente dai propri soci produttori, persone fisiche e giuridiche, nei seguenti casi:</p> <p>a) se la quantità di prodotto, dichiarata al SIAN ai sensi del D.M. 23 dicembre 2013 n 16059, è riconducibile alla vendita diretta dei prodotti al consumatore per fabbisogno personale o al di fuori della propria azienda o con l’utilizzo di detti prodotti nelle attività connesse;</p> <p>b) se il prodotto è venduto direttamente o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, regolamentata in quantità rispetto al volume della produzione commercializzabile della propria O.P.;</p>

<p>3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del prodotto;</p> <p>4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio della campagna di commercializzazione;</p> <p>b) disposizioni concernenti:</p> <p>1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento;</p> <p>2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e, in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o delle regole fissate dalle organizzazioni;</p> <p>3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.</p> <p>3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente pari a 3 milioni di euro.</p>	<p>Aiuti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola Articolo 29 Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola</p> <p>1. L'Unione finanzia programmi di attività triennali elaborati da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 152, associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 156 o organizzazioni interprofessionali riconosciute a norma dell'articolo 157 in uno o più dei seguenti ambiti:</p> <p>a) il monitoraggio e la gestione del mercato nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;</p> <p>b) il miglioramento dell'impatto ambientale dell'olivicultura;</p> <p>c) il miglioramento della competitività dell'olivicultura attraverso la modernizzazione;</p> <p>d) il miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;</p> <p>e) il sistema di tracciabilità, la certificazione e la tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto l'autorità delle amministrazioni nazionali;</p> <p>f) la diffusione di informazioni sulle misure adottate dalle organizzazioni di produttori, dalle associazioni di organizzazioni di produttori o dalle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.</p> <p>2. Il finanziamento concesso dall'Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a:</p> <p>a) 11 098 000 EUR all'anno per la Grecia;</p> <p>b) 576 000 EUR all'anno per la Francia e</p> <p>c) 35 991 000 EUR all'anno per l'Italia.</p> <p>3. Il finanziamento concesso dall'Unione per i programmi di attività di cui al paragrafo 1 è pari al massimo alla quota degli aiuti trattenuta dagli Stati membri. Tale finanziamento delle spese ammissibili ammonta al:</p> <p>a) 75 % per le attività nei campi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c);</p> <p>b) 75 % per investimenti in attività fisse e 50 % per altre attività nel campo di cui al paragrafo 1, lettera d);</p> <p>c) 75 % per i programmi di attività realizzati in almeno tre paesi terzi o Stati membri non produttori da organizzazioni riconosciute di cui al paragrafo 1 di almeno due Stati membri produttori nei campi di cui al paragrafo 1, lettere e) e f), e 50 % per le altre attività negli stessi campi.</p> <p>Lo Stato membro assicura un finanziamento complementare non superiore al 50 % dei costi esclusi dal finanziamento concesso dall'Unione.</p> <p>Articolo 30 Poteri delegati Al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione di cui all'articolo 29 e al fine di migliorare la qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola prodotti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 riguardanti:</p>	<p>c) se il prodotto è venduto direttamente o tramite altra organizzazione di produttori designata dall'organizzazione cui aderiscono, quando questo prodotto ha caratteristiche intrinseche che non rientrano di norma nelle attività commerciali della O.P.;</p> <p>d) se il prodotto è commercializzato da società cooperative e consorzi, soci della O.P. in base ad accordi scritti.</p> <p>5. Per il secondo anno di riferimento successivo a quello di concessione del riconoscimento l'O.P. deve dimostrare la commercializzazione diretta di una quota – espressa in volume - non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento della O.P., come dichiarata da AGEA ai sensi e nei termini di cui all'articolo 13, comma 6. Nel caso che tale requisito non venga dimostrato, il riconoscimento è revocato a partire dal 1 aprile dell'anno di accertamento del mancato rispetto del requisito.</p> <p>6. La percentuale della produzione che la OP autorizza complessivamente alla propria base sociale ad essere commercializzata al di fuori dell'organizzazione di produttori non deve superare il 75% (settantacinqueper cento) in volume della produzione specifica di riferimento.</p> <p>7. Le Regioni possono stabilire limiti più elevati per i parametri di cui ai commi 1 e 2, informandone il Ministero. Ai fini del riconoscimento si considerano i requisiti e i parametri minimi validi nella Regione di riferimento.</p> <p>8. La verifica dei requisiti per il riconoscimento delle O.P. avviene sulla base della documentazione presentata unitamente all'istanza di riconoscimento, nonché delle informazioni reperibili attraverso il fascicolo aziendale del SIAN.</p> <p>9. Le organizzazioni di produttori del settore olivicolo che sono state riconosciute dallo Stato membro ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102 e dell'articolo 26 del d.lgs.18 maggio 2001, n. 228 sono considerate riconosciute quali organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento fino all'anno di regime. Dall'anno di riferimento 2018, le O.P. devono dimostrare il possesso dei requisiti e dei parametri di rappresentatività di cui al presente decreto.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 13 <i>Disposizioni finali e transitorie</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, almeno il 51% (cinquantunoper cento) della produzione commercializzata - espressa in valore – direttamente dalla O.P. proviene dalle superfici olivetate della propria base sociale.</p> <p>2. Le organizzazioni di produttori del settore olivicolo riconosciute dallo Stato membro ai sensi del D.M. 24 novembre 2014, n. 86483 sono</p>
---	--	---

		<p>considerate riconosciute quali organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 152 del Regolamento se dimostrano, a decorrere dall'anno di regime, il possesso dei requisiti e dei parametri di rappresentatività stabiliti dal presente decreto. Con riferimento all'anno di regime il possesso dei requisiti di cui alla Tabella 1 (Allegato A) nonché la cessione o il conferimento da parte della propria base sociale della quota – espressa in volume - non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento, indicata dall'articolo 4, comma 2, sono dimostrati con le modalità di calcolo di cui al comma 4 del medesimo articolo.</p>																							
	<p>Articolo 75 Fissazione e contenuto</p> <p>1. Le norme di commercializzazione possono essere applicate a uno o più dei settori e prodotti seguenti:</p> <p>a) olio di oliva e olive da tavola;</p> <p>Articolo 78 Definizioni, designazioni e denominazioni di vendita in determinati settori e prodotti</p> <p>1. Inoltre, ove inerente alle norme di commercializzazione applicabili, le definizioni, le designazioni e le denominazioni di vendita di cui all'allegato VII si applicano ai settori o ai prodotti seguenti:</p> <p>...</p> <p>g) olio di oliva e olive da tavola.</p> <p>CAPO III Organizzazioni di produttori e loro associazioni e organizzazioni interprofessionali</p> <p>Sezione 1 Definizione e riconoscimento</p> <p>Articolo 152 Organizzazioni di produttori</p> <p>1. Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori che:</p> <p>a) sono costituite e controllate a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, lettera c), da produttori di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2;</p> <p>b) sono costituite su iniziativa dei produttori;</p> <p>c) perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:</p> <p style="padding-left: 40px;">i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;</p>	<p><i>Tabella 1 – Requisiti e parametri tecnici per il riconoscimento delle O.P. del settore Regioni</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="1902 663 2279 751"></th> <th data-bbox="2279 663 2481 751">Numero minimo di soci produttori (n.ro)</th> <th data-bbox="2481 663 2781 751">Valore minimo della produzione commercializzata (euro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" data-bbox="1902 751 2781 783">Segmento dell'olio di oliva</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1902 783 2279 898">Puglia Calabria</td> <td data-bbox="2279 783 2481 898">1000, o 100 soci con almeno 2500 ettari</td> <td data-bbox="2481 783 2781 898">€ 750.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1902 898 2279 1014">Sicilia Toscana Campania Lazio</td> <td data-bbox="2279 898 2481 1014">250</td> <td data-bbox="2481 898 2781 1014">€ 500.000,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1902 1014 2279 1045">Restanti Regioni</td> <td data-bbox="2279 1014 2481 1045">100</td> <td data-bbox="2481 1014 2781 1045">€ 200.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="1902 1045 2781 1077">Segmento delle olive da tavola</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1902 1077 2279 1131">Tutte le regioni</td> <td data-bbox="2279 1077 2481 1131">30 soci, con almeno 50 ettari</td> <td data-bbox="2481 1077 2781 1131">€ 200.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Numero minimo di soci produttori (n.ro)	Valore minimo della produzione commercializzata (euro)	Segmento dell'olio di oliva			Puglia Calabria	1000, o 100 soci con almeno 2500 ettari	€ 750.000,00	Sicilia Toscana Campania Lazio	250	€ 500.000,00	Restanti Regioni	100	€ 200.000,00	Segmento delle olive da tavola			Tutte le regioni	30 soci, con almeno 50 ettari	€ 200.000,00		
	Numero minimo di soci produttori (n.ro)	Valore minimo della produzione commercializzata (euro)																							
Segmento dell'olio di oliva																									
Puglia Calabria	1000, o 100 soci con almeno 2500 ettari	€ 750.000,00																							
Sicilia Toscana Campania Lazio	250	€ 500.000,00																							
Restanti Regioni	100	€ 200.000,00																							
Segmento delle olive da tavola																									
Tutte le regioni	30 soci, con almeno 50 ettari	€ 200.000,00																							

ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
iii) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
iv) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
v) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale; vi) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale; vii) provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità; viii) contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici; ix) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; x) gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 xi) fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.

2 Un'organizzazione di produttori riconosciuta in virtù del paragrafo 1 può continuare ad essere riconosciuta se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell'allegato I dei trattati purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell'organizzazione di produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell'Unione. Per le organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2.

3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori, costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che:

- a) sono costituite su iniziativa dei produttori;
- b) perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi:
 - i) assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
 - ii) concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti;
 - iii) ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione.

	<p>Sezione 2 Disposizioni complementari per settori specifici</p> <p>Articolo 159 Riconoscimento obbligatorio In deroga agli articoli da 152 a 158, gli Stati membri riconoscono, su richiesta:</p> <p>a) le organizzazioni di produttori: i) nel settore ortofrutticolo, relativamente a uno o più prodotti freschi di tale settore e/o prodotti destinati esclusivamente alla trasformazione, ii) nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola,</p>	
--	---	--

IL SISTEMA ORGANIZZATO DELLE ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI IN ITALIA

Autore: Alfredo Battistini

(CREA - Centro di ricerche Politiche e Bio-economia)

Documento di lavoro realizzato nell'ambito delle attività del Progetto CREA "Mappatura dei fabbisogni di investimento e monitoraggio dell'olivicoltura italiana", Work Package 1 - Task "Gli investimenti in olivicoltura", finanziato dal MIPAAFT (Decreto n. 97042 del 19/12/2016).

Responsabile Work Package 1 – Task "Gli investimenti in olivicoltura"

Maria Rosaria Pupo D'Andrea

(CREA - Centro di ricerche Politiche e Bio-economia)

Novembre 2019